

**Ente Erogatore Sicilia**

---

**Data di pubblicazione** 22/12/1995

---

**Oggetto** L.R. 21 dicembre 1995, n. 85.  
Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro. (artt. 4 e 5)

---

**Obiettivo** Con L.R. 85/1995 la Regione Sicilia promuove e sostiene con misure straordinarie l'attivazione di politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva per creare nuove opportunità occupazionali.

L'art. 4 detta le norme per l'incentivazione e il sostegno a favore di tutte le forme di lavoro autonomo e delle attività comportanti l'esercizio di arti e professioni.

---

**Beneficiari** Sono ammesse a godere dei benefici tutte le forme di lavoro autonomo, comprese le attività comportanti l'esercizio di arti e professioni ad esclusione delle attività imprenditoriali, esercitate da soggetti che abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della L. n. 67/1988 secondo una delle seguenti opzioni:

- per periodi complessivamente non inferiori a 180 giorni e in servizio alla data del 31/10/1995;
- in qualità di coordinatori iscritti nella prima classe delle liste di collocamento e che abbiano mantenuto tale requisito sin dall'atto della prima assunzione nei progetti;
- in qualità di coordinatori soci-lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro a part-time.

---

**Azioni** La Regione eroga contributi a copertura delle spese di impianto ed avvio dell'attività nonché le spese di gestione sostenute e documentate.

---

**Spese ammissibili** Sono concessi i seguenti contributi:

- a) contributi in conto capitale per spese di impianto ed avvio dell'attività, calcolati sulla base delle spese ammissibili, non superiori a Lit. 100 milioni e comunque al 40% delle spese predette;
- b) mutui agevolati di ammontare non superiore al 70% delle spese di impianto ed avvio della attività, al tasso annuo del 3% e per la durata massima di 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di 3 anni;
- c) contributi decrescenti inerenti i primi 3 anni di attività per le spese di gestione sostenute e documentate, nel limite di spesa previsto nel progetto:  
Anno I°: contributo pari al 50% delle spese sostenute e comunque non superiore a Lit. 100 milioni;  
Anno II° e III°: contributo pari ad 1/3 delle spese sostenute e comunque non superiore a Lit. 50 milioni.

Per i contributi di cui alla lettera c) la L.R. 18/1999 ha autorizzato per il triennio 1999- 2001 la spesa di:  
Anno 1999: Lit. 500 milioni;

Anno 2000: Lit. 1.000 milioni;  
Anno 2001: Lit. 1.500 milioni.

L'ammontare complessivo delle agevolazioni finanziarie concesse non può superare i limiti di cui sopra e quanto previsto dalle norme comunitarie.

---

**Procedure**

---

**Data scadenza**

---

**Scadenza**

---

**Fonte normativa** Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

---

**Riferimenti normativi** L.R. 21 dicembre 1995, n. 85 (G.U.R. 66/1995).

**Modulistica** L.R. 19 agosto 1999, n. 18 (G.U.R. 40/1999).

---

**Riferimenti operativi: indirizzi utili**